SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 217

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 16 settembre 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1° luglio 2016.

Riparto del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2016, in favore dei Comuni c.d. «riservatari».

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Vista la legge 28 agosto 1997, n. 285, recante «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza» e, in particolare, l'art. 1, che istituisce il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale e ne stabilisce i criteri di riparto;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» e, in particolare, l'art. 20, che regolamenta il Fondo nazionale per le politiche sociali;

Visto l'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall'anno 2001;

Visto l'art. 1, comma 1258, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), come modificato dall'art. 2, comma 470, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che prevede che la dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, sia determinata, limitatamente alle risorse destinate ai comuni, cosiddetti «riservatari», di cui al comma 2, secondo periodo, dello stesso art. 1, annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'art. 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

Considerato pertanto che la predetta disposizione ha indicato, a decorrere dall'anno 2008, una diversa modalità di allocazione delle risorse del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, limitatamente alle sole somme destinate ai predetti comuni «riservatari», prevedendo uno stanziamento autonomo, determinato annualmente nella Tabella C della legge finanziaria, laddove le rimanenti risorse del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza continuano a confluire, sia pure indistintamente, nel Fondo nazionale per le politiche sociali;

Visto il decreto 29 aprile 2008 del Ministro della solidarietà sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato dalla Corte dei conti il 2 luglio 2008, registro n. 4, foglio n. 310, di riparto fra i comuni riservatari delle somme loro destinate del Fondo per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2008, in applicazione del citato art. 1, comma 1258, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», e in particolare la Tabella C, che stabilisce l'ammontare del Fondo per l'infanzia e l'adolescenza destinato ai comuni riservatari;

Visto l'art. 1, comma 386, della medesima legge, relativo alla definizione del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, adottato con cadenza triennale e condiviso con le regioni e gli enti locali;

Visto altresì l'art.1, comma 387, della medesima legge, che individua nelle famiglie con minori i nuclei destinatari in via prioritaria del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale nel 2016;

Visto il IV Piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva di cui alla Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il 30 settembre 1990 e predisposto ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 103;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e il bilancio pluriennale per il triennio 2016–2018»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2015, concernente la «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018» ed, in particolare, la Tabella 4 che assegna al capitolo 3527, Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, euro 28.794.000,00;

Considerato che occorre provvedere al riparto del Fondo infanzia e adolescenza per l'anno 2016 per la parte destinata alle città riservatarie per l'importo di euro 28.794.000,00;

Accertata la disponibilità di competenza e di cassa sul pertinente capitolo 3527 del bilancio 2016, per un importo totale di euro 28.794.000,00;

Acquisita in data 5 maggio 2016 l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'attuazione delle misure «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza» di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285, è autorizzato il finanziamento, a favore dei 15 comuni

riservatari individuati dall'art. 1, comma 2, secondo periodo, della medesima legge, della somma complessiva di euro 28.794.000,00 di cui allo stanziamento disposto per il 2016, secondo la seguente ripartizione:

TABELLA 1

Legge 28 agosto 1997, n. 285 Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza - Anno 2016 Parte destinata ai comuni riservatari di cui all'art. 1, comma 2, II periodo		
	quota % sul totale	Somme assegnate
Venezia	1,90	547.086,00
Milano	9,89	2.847.726,60
Torino	7,02	2.021.338,80
Genova	4,79	1.379.232,60
Bologna	2,33	670.900,20
Firenze	2,99	860.940,60
Roma Capitale	21,70	6.248.298,00
Napoli	16,28	4.687.663,20
Bari	4,34	1.249.659,60
Brindisi	2,16	621.950,40
Taranto	3,38	973.237,20
Reggio Calabria	3,92	1.128.724,80
Catania	5,37	1.546.237,80
Palermo	11,28	3.247.963,20
Cagliari	2,65	763.041,00
Totale	100,00	28.794.000,00

Art. 2.

1. Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3527 «Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza», saranno ripartite fra i comuni riservatari con le stesse modalità e criteri di cui al presente decreto come da Tabella 1.

Art. 3.

1. I comuni destinatari comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, i trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati con le risorse del Fondo stesso.

2. L'erogazione delle risorse spettanti a ciascun comune deve essere comunque preceduta dalla rendicontazione sull'effettiva attribuzione ai beneficiari delle risorse trasferite nel secondo anno precedente il presente decreto.

Art. 4.

1. I comuni destinatari si impegnano ad adottare una programmazione sull'utilizzo delle risorse coerente con gli obiettivi, le azioni e gli interventi definiti nei seguenti piani:

a) il IV Piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e le successive, eventuali, declinazioni regionali.

b) il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, previsto dall'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e le successive, eventuali, declinazioni regionali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it alla sezione pubblicità legale.

Roma, 1° luglio 2016

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, reg.ne n. 3307

16A06784

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 agosto 2016.

Condizioni economiche e modalità di concessione dei finanziamenti agevolati per i contratti di filiera e di distretto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 1, il quale prevede: *i)* al comma 354, che presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. è istituito il «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» (di seguito, anche «FRI»), finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati sotto forma di anticipazioni, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale; *ii)* al comma 355, che con apposite delibere del CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile, da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, il Fondo è ripartito per essere destinato ad interventi agevolativi alle imprese, individuati dalle stesse delibere sulla base degli interventi già disposti a legislazione vigente; *iii)* al comma 356, che

il CIPE, con una o più delibere adottate con le modalità previste dal comma 355: *a)* stabilisce i criteri generali di erogazione dei finanziamenti agevolati; *b)* approva una convenzione tipo che regola i rapporti tra la Cassa depositi e prestiti S.p.a. e i soggetti abilitati a svolgere le istruttorie dei finanziamenti, stabilendo le modalità per assicurare che l'importo complessivo dei finanziamenti erogati non superi l'importo assegnato dal CIPE e che vengano comunque rispettati i limiti annuali di spesa a carico del bilancio dello Stato stabiliti ai sensi del comma 361; *c)* prevede la misura minima del tasso di interesse da applicare; *d)* stabilisce la durata massima del piano di rientro; *e)* prevede che le nuove modalità di attuazione ed erogazione delle misure agevolative previste dai commi da 354 a 361 si applichino a programmi di investimento per i quali, alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 357, non è stata ancora presentata richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e non sono stati adottati provvedimenti di revoca totale o parziale, a condizione che l'impresa agevolata manifesti formale opzione e comunque previo parere conforme del soggetto responsabile dell'istruttoria; *iv)* al comma 357, che con decreti interministeriali, di natura non regolamentare, sono stabilite, tra l'altro, le condizioni economiche e le modalità di concessione dei finanziamenti agevolati; *v)* al comma 358, che il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione da Cassa depositi e prestiti S.p.a. è determinato con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze; *vi)* al comma 359, che sull'obbligo di rimborso al FRI delle somme ricevute in virtù del finanziamento agevolato e dei relativi interessi può essere prevista la garanzia dello Stato, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) che istituisce i contratti di filiera e di distretto, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 4 e, in particolare, l'art. 1 recante l'estensione dei contratti di filiera e di distretto a tutto il territorio nazionale;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dell'8 gennaio 2016, che disciplina, ai sensi di quanto previsto dall'art. 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione dei Contratti di filiera e dei Contratti di distretto e le relative misure agevolative per la realizzazione dei programmi di intervento, anche a valere sulle risorse del FRI;

Vista la delibera del CIPE 15 luglio 2005, n. 76, adottata ai sensi del comma 356 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, con la quale, tra l'altro, è stata fissata la misura minima del tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati e la durata massima del piano di rientro dei medesimi ed approvata la convenzione-tipo che regola i rapporti tra Cassa depositi e prestiti S.p.a. e il sistema bancario;

Visto il decreto interministeriale 26 aprile 2013 del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, recante «Modalità di ricognizione delle risorse non utilizzate del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca (FRI), ai sensi dell'art. 30, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 72963 del 12 luglio 2006, con il quale sono disciplinati i criteri, le condizioni e le modalità di concessione della garanzia statale sulle risorse erogate da Cassa depositi e prestiti S.p.a. a valere sul FRI, ai sensi del comma 359 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 90562 del 15 novembre 2011, concernente le procedure e le modalità operative del monitoraggio dei finanziamenti agevolati e l'intervento della garanzia dello Stato, emanato ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto ministeriale n. 72963 del 12 luglio 2006;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 5119 del 21 febbraio 2014, concernente la misura del tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione a valere sulle risorse del FRI, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in materia di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura e il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101, recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante: «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali»;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187 e, in particolare, gli articoli 17, 19 e 41;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella G.U.U.E. 1° luglio 2014, n. L 193 e, in particolare, l'art. 31;

Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);

Ritenuta la necessità di adottare, ai sensi del richiamato art. 1, comma 357, della legge n. 311/2004, il decreto di concerto tra il Ministro delle politiche agricole alimentari

e forestali e il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione, tra l'altro, delle condizioni economiche e le modalità di concessione dei finanziamenti agevolati;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «Accordo di filiera»: l'accordo sottoscritto dai diversi soggetti della filiera agroalimentare e/o agroenergetica, operanti in un ambito territoriale multiregionale che individua il Soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il Programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei Soggetti beneficiari;

b) «Accordo di distretto»: l'accordo sottoscritto dai diversi soggetti operanti nel territorio del distretto, che individua il Soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il Programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei Soggetti beneficiari;

c) «Banca finanziatrice»: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», aderente alla convenzione da sottoscriversi tra il Ministero e CDP per la regolamentazione dei rapporti derivanti dalla concessione dei Finanziamenti;

d) «Banca autorizzata»: la Banca finanziatrice indicata come tale dal Soggetto proponente in sede di domanda per l'accesso al Contratto di filiera o al Contratto di distretto e individuata fra quelle iscritte nell'apposito elenco gestito dal Ministero e, pertanto, autorizzata ad espletare gli adempimenti previsti dalla convenzione tra il Ministero e CDP. Resta inteso che la Banca autorizzata deve comunque coincidere con una delle Banche finanziatrici dello specifico Contratto di filiera o Contratto di distretto;

e) «CDP»: la Cassa depositi e prestiti S.p.A.;

f) «Contratto di filiera»: il contratto tra il Ministero e i Soggetti beneficiari che hanno sottoscritto un Accordo di filiera, finalizzato alla realizzazione di un Programma integrato a carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppi nei diversi segmenti della filiera in un ambito territoriale multiregionale;

g) «Contratto di distretto»: il contratto tra il Ministero e i Soggetti beneficiari, che hanno sottoscritto un Accordo di distretto, e che, in base alla normativa regionale, rappresentano i distretti di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, finalizzato alla realizzazione di un Programma volto a rafforzare lo sviluppo economico e sociale dei distretti stessi;

h) «Filiera agroalimentare»: l'insieme delle fasi di produzione, di trasformazione, di commercializzazione e di distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;

i) «Filiera agroenergetica»: l'insieme delle fasi di produzione, di trasformazione e di commercializzazione di biomasse di origine agricola e di prodotti energetici;

j) «Finanziamento»: l'insieme del Finanziamento agevolato e del Finanziamento bancario;

k) «Finanziamento agevolato»: il finanziamento a medio-lungo termine, a valere sulle risorse del FRI, concesso da CDP al Soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione;

l) «Finanziamento bancario»: il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla Banca finanziatrice al Soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione;

m) «FRI»: il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

n) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

o) «Progetto»: il programma di interventi proposto dal singolo Soggetto beneficiario aderente ad un accordo di filiera o ad un accordo di distretto;

p) «Programma»: l'insieme dei Progetti proposti dai soggetti della filiera aderenti ad un accordo di filiera o dai soggetti del distretto aderenti ad un accordo di distretto;

q) «Provvedimenti»: i bandi emanati in attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dell'8 gennaio 2016;

r) «Soggetto beneficiario»: l'impresa ammessa alle agevolazioni previste da ciascun Provvedimento;

s) «Soggetto gestore»: il Ministero, ovvero il soggetto da questo incaricato, ai sensi dell'art. 10-*ter* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sulla base di quanto indicato nei singoli Provvedimenti;

t) «Soggetto proponente»: il soggetto, individuato dai Soggetti beneficiari, che assume il ruolo di referente nei confronti del Ministero circa l'esecuzione del Programma, nonché la rappresentanza dei Soggetti beneficiari per tutti i rapporti con il Ministero medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione delle agevolazioni.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto determina, ai sensi dell'art. 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le condizioni economiche e le modalità di concessione dei Finanziamenti agevolati di competenza del Ministero.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai Contratti di filiera e ai Contratti di distretto.

3. Fermo restando quanto stabilito dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali con decreto dell'8 gennaio 2016, per i Contratti di filiera e i Contratti di distretto attivabili a valere sulle risorse del FRI, trovano applicazione le disposizioni del presente decreto.

Art. 3.

Condizioni di accesso al FRI

1. Ai sensi del presente decreto, le risorse del FRI sono utilizzate per la concessione di agevolazioni nella forma del Finanziamento agevolato cui deve essere associato un Finanziamento bancario, secondo principi di adeguata ripartizione del rischio di credito, individuati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6.

2. Possono beneficiare del Finanziamento agevolato le imprese economicamente e finanziariamente sane e che siano in possesso di un adeguato merito di credito, secondo le valutazioni di cui all'art. 5 effettuate dalle Banche finanziatrici.

3. Ai fini della concessione del Finanziamento, l'ammontare delle spese ammissibili del Contratto di filiera o del Contratto di distretto deve essere compreso tra 4 e 50 milioni di euro.

Art. 4.

Convenzioni Ministero - CDP

1. Per ciascun Provvedimento, il Ministero e CDP sottoscrivono una convenzione per la regolamentazione dei rapporti derivanti dalla concessione dei Finanziamenti, con la quale, tra l'altro:

a) definiscono gli impegni assunti da CDP, dalla Banca finanziatrice, dalla Banca autorizzata, dal Ministero e, qualora previsto, dal Soggetto gestore in relazione alla procedura di concessione e gestione del Finanziamento;

b) prevedono procedure di valutazione del merito di credito per la concessione del Finanziamento coerenti con la vigente disciplina bancaria in materia;

c) stabiliscono le procedure operative per la concessione del Finanziamento;

d) definiscono il modello di attestazione della disponibilità a concedere il Finanziamento bancario e di attestazione dell'avvenuta delibera del Finanziamento bancario, nonché le linee guida per la redazione del contratto di Finanziamento;

e) stabiliscono lo schema del mandato conferito da CDP alla Banca finanziatrice e dei relativi allegati;

f) fissano le modalità di erogazione, di rimborso e di gestione del Finanziamento;

g) individuano le attività informative e di rendicontazione atte a garantire il monitoraggio e la trasparenza degli interventi previsti dai Contratti di filiera e dai Contratti di distretto.

Art. 5.

Ruoli e competenze connessi ai Finanziamenti

1. Il Soggetto gestore svolge gli adempimenti tecnici e amministrativi per l'istruttoria delle domande di agevolazione, finalizzate alla concessione ed erogazione del Finanziamento. Ai fini istruttori, la domanda di accesso alle agevolazioni è presentata dal Soggetto proponente al Soggetto gestore, ed è corredata, a seconda di quanto previsto dai singoli Provvedimenti dall'attestazione di disponibilità a concedere il Finanziamento bancario. All'esito dell'istruttoria, il provvedimento di ammissione alle agevolazioni è trasmesso dal Ministero al Soggetto proponente e alle regioni o province autonome dove sono localizzati i Progetti. Il provvedimento di ammissione alle agevolazioni indica, tra l'altro, per ciascun Soggetto beneficiario, le spese ammesse e le agevolazioni spettanti.

2. Il Soggetto gestore svolge gli adempimenti tecnici e amministrativi per l'istruttoria delle proposte definitive di Contratto di filiera o di Contratto di distretto. La proposta definitiva è presentata dal Soggetto proponente al Soggetto gestore, ed è corredata, a seconda di quanto previsto dai singoli Provvedimenti dalla delibera di concessione del Finanziamento bancario rilasciata, a seguito di positiva attestazione del merito di credito, dalla Banca finanziatrice in relazione a ciascun Progetto. All'esito positivo dell'istruttoria, la proposta di Contratto di filiera o di Contratto di distretto è trasmessa dal Ministero al Soggetto proponente, alle regioni o province autonome interessate e alla Banca autorizzata. La proposta di Contratto di filiera o di Contratto di distretto indica, tra l'altro, per ciascun Soggetto beneficiario:

a) l'ammontare delle spese ammesse alle agevolazioni;

b) l'ammontare del Finanziamento agevolato;

c) la durata del Finanziamento agevolato e del relativo periodo di preammortamento.

3. Le Banche finanziatrici, in virtù dell'adesione alla convenzione di cui all'art. 4, assumono gli impegni relativi al mandato di cui al medesimo art. 4, comma 1, lettera *e)*, per lo svolgimento delle attività relative alla valutazione del merito di credito, anche per conto di CDP, alla delibera del Finanziamento bancario, nonché alla stipula del contratto di Finanziamento e all'erogazione e gestione del Finanziamento, anche in nome e per conto di CDP. Laddove previsto dai singoli Provvedimenti, le Banche finanziatrici si impegnano, altresì, a rilasciare, precedentemente alla delibera di finanziamento e secondo le modalità dei propri autonomi procedimenti istruttori e di delibera interni, l'attestazione di disponibilità a concedere il Finanziamento bancario. La Banca finanziatrice si impegna inoltre a stipulare, per conto di CDP e per proprio conto, il contratto di Finanziamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di efficacia del Contratto di filiera o del Contratto di distretto da parte del Ministero, fatta salva la facoltà di richiedere al Ministero una proroga del termine indicato non superiore a 60 giorni. Decorso il termine ultimo assegnato per la stipula del contratto di Finanziamento, il Contratto di filiera o il Contratto di distretto è da ritenersi decaduto. Ciascun Provvedimento può stabilire che, in considerazione della complessità dello specifico intervento, le Banche finanziatrici costituiscano un pool di finanziamento senza rilevanza esterna.

4. Il Ministero e CDP pubblicano, sui propri siti web, l'elenco delle Banche finanziatrici articolato per singolo Provvedimento.

5. CDP delibera il Finanziamento agevolato sulla base delle risultanze della valutazione effettuata dalla Banca finanziatrice, subordinatamente all'avvenuta delibera del Finanziamento bancario da parte della stessa Banca finanziatrice. CDP provvede altresì al monitoraggio delle risorse disponibili del FRI, ai fini della relativa informativa al Ministero.

6. Il Ministero comunica tempestivamente la revoca parziale o totale delle agevolazioni al Soggetto beneficiario, al Soggetto proponente, a CDP, alla Banca autorizzata e alle Banche finanziatrici, secondo le modalità e i termini stabiliti dai singoli Provvedimenti.

Art. 6.

Caratteristiche del Finanziamento

1. Il Finanziamento è perfezionato con la stipula di un unico contratto che regola in modo unitario il Finanziamento agevolato e il Finanziamento bancario. L'agevolazione derivante dal Finanziamento agevolato è espressa in equivalente sovvenzione lordo e corrisponde al valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi a tasso ordinario e la quota di interessi a tasso agevolato. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione applicabile alla data della concessione dell'aiuto, calcolato in accordo con la Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). Il tasso di interesse ordinario è determinato sulla base del tasso di riferimento calcolato conformemente alla suddetta comunicazione.

2. Nell'ambito del Finanziamento, la quota di Finanziamento bancario è fissata in misura non inferiore al 50 per cento, ad eccezione dei Finanziamenti destinati a interventi per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità, per le misure promozionali e di ricerca e sviluppo nel settore agricolo, per i quali i singoli Provvedimenti possono stabilire quote diverse, comunque non inferiori al 10 per cento.

3. Il Finanziamento agevolato può essere assistito da idonee garanzie ed è concesso a un tasso di interesse non inferiore allo 0,50 per cento nominale annuo. I singoli Provvedimenti fissano il tasso di interesse dei relativi Finanziamenti agevolati, nel rispetto della misura minima di cui al presente comma.

4. La durata del Finanziamento può assumere un valore minimo di 4 anni e massimo di 15 anni, comprensivo di un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del Progetto e, comunque, non superiore a 4 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di Finanziamento.

5. L'erogazione del Finanziamento è effettuata, nel rispetto dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 361 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previo assolvimento di tutti i termini, obblighi, condizioni e quant'altro previsto nel contratto di Finanziamento, a stato avanzamento lavori. Le singole erogazioni sono proporzionalmente imputate al Finanziamento agevolato e al Finanziamento bancario.

6. La percentuale di quota capitale del Finanziamento agevolato che deve essere ammortizzata, affinché possa avere inizio il rimborso della quota capitale del Finanziamento bancario, è stabilita all'interno dei singoli Provvedimenti e comunque in relazione alla percentuale di cofinanziamento di cui al comma 3. In tutti i casi in cui l'incidenza del Finanziamento agevolato è superiore a quella del Finanziamento bancario, l'inizio del rimborso della quota capitale del Finanziamento bancario non può comunque aver luogo fintantoché non sia stato rimborsato almeno il 50 per cento del differenziale, in termini di capitale, tra il Finanziamento agevolato e il Finanziamento bancario.

7. Il rimborso del Finanziamento agevolato e del Finanziamento bancario avviene secondo piani di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. Per effetto di quanto previsto al comma 6, il periodo di preammortamento del Finanziamento bancario può differire da quello del Finanziamento agevolato.

8. Il Soggetto beneficiario ha la facoltà di estinguere anticipatamente, anche parzialmente, il Finanziamento nel rispetto dei vincoli previsti dai Provvedimenti, dalle convenzioni di cui all'art. 4 del presente decreto e dal contratto di Finanziamento.

9. In caso di inadempimento da parte del Soggetto beneficiario degli obblighi previsti a suo carico dai singoli Provvedimenti o dal contratto di Finanziamento, quest'ultimo potrà essere risolto, con le conseguenze previste dai medesimi Provvedimenti e dal citato contratto.

Art. 7.

Altre misure di aiuto in affiancamento al Finanziamento

1. Sulla base di quanto indicato nei singoli Provvedimenti, al Finanziamento agevolato può affiancarsi, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste da ciascun Provvedimento, in conformità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, un'eventuale ulteriore misura di aiuto concessa dal Ministero o dalle regioni o province autonome dove sono localizzati i Progetti, in conto capitale.

Art. 8.

Modalità attuative

1. I Contratti di filiera e i Contratti di distretto sono attuati con Provvedimenti del Ministero che individuano, oltre a quanto già previsto nel presente decreto, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei Soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità degli interventi e le spese ammissibili.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2016

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF reg.ne prev. n. 2256

16A06780

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 agosto 2016.

Rettifica del decreto 3 maggio 2016 relativo alla liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa edilizia Etruria 83 società cooperativa in liquidazione», in Perugia e della nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 3 maggio 2016, n. 176/2016, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* in data 10 giugno 2016, n. 134 - Serie generale, con il quale la società cooperativa «Cooperativa edilizia Etruria 83 società cooperativa in liquidazione» è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile con contestuale nomina del dott. Pasqualino Felice Ambrosio;

Considerato che nel decreto ministeriale sopracitato, per mero errore materiale è stato indicato, quale dato del codice fiscale MRBPQL58T17H931N, anziché MBRPQL58T17H931N;

Ritenuta la necessità di rettificare il decreto ministeriale del 3 maggio 2016, n. 176/2016, limitatamente all'indicazione del codice fiscale del commissario liquidatore;

Decreta:

Il secondo comma del decreto ministeriale del 3 maggio 2016, n. 176/2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 2016 - Serie generale, è sostituito dal seguente:

«Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Pasqualino Felice Ambrosio, nato a San Giuseppe Vesuviano (Napoli) il 17 dicembre 1958 (codice fiscale MBRPQL58T17H931N) e domiciliato in Roma, via Stefano Jacini n. 68».

Roma, 4 agosto 2016

Il Ministro: CALENDA

16A06721

DECRETO 10 agosto 2016.

Sostituzione del commissario liquidatore della «C.O.I.P.E.S. - Consorzio di iniziative e promozione dell'edilizia sociale - società cooperativa per azioni», in sigla «COIPES - Coop S.p.a.».

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 2016, n. 149/2016, con il quale la società cooperativa «C.O.I.P.E.S. - Consorzio di iniziative e promozione dell'edilizia sociale - Società cooperativa per azioni» in sigla «C.O.I.P.E.S. - Coop S.p.a. » in liquidazione, con sede in Venezia (VE) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Jacopo Marzetti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 11 luglio 2016 con la quale il citato commissario liquidatore ha rassegnato le proprie dimissioni;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visti i nominativi dei professionisti segnalati dall'Associazione di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo Confederazione Cooperative italiane;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Antonio Venturini, nato a Ravenna l'8 febbraio 1966 (c.f. VNTNTN66B08H199Y) ed ivi domiciliato in via Raul Gardini n. 20, in sostituzione dell'avv. Jacopo Marzetti, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale ammininistrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 agosto 2016

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

16A06717

DECRETO 10 agosto 2016.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Codussi società cooperativa in liquidazione», in Venezia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 2016, n. 201/2016, con il quale la società cooperativa «Codussi Società cooperativa in liquidazione», con sede in Venezia (VE) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Jacopo Marzetti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 11 luglio 2016 con la quale il citato commissario liquidatore ha rassegnato le proprie dimissioni;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visti i nominativi dei professionisti segnalati dall'Associazione di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo Confederazione cooperative italiane;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Antonio Venturini, nato a Ravenna l'8 febbraio 1966 (c.f. VNTNTN66B08H199Y) ed ivi domiciliato in via Raul Gardini n. 20, in sostituzione dell'avv. Jacopo Marzetti, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale ammininistrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 agosto 2016

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

16A06719

DECRETO 10 agosto 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Patavium società cooperativa in liquidazione», in Padova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società cooperativa «Patavium società cooperativa in liquidazione», sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2015 si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto a fronte di un attivo circolante pari ad € 365.870,00 si riscontra una massa debitoria a breve pari ad € 2.069.457,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € 1.655.098,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha dichiarato formalmente di rinunciare alle presentazioni di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Patavium società cooperativa in liquidazione», con sede in Padova (codice fiscale 04241820283) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Luisella Cadore, nata a Chioggia (Venezia) il 15 giugno 1968 (codice fiscale CDRLLL68H55C638J) e domiciliata a Legnaro (Padova) in via Roma n. 5.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 agosto 2016

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

16A06720

DECRETO 19 agosto 2016.

Scioglimento della «Società cooperativa edilizia La Panoramica», in Quarto e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 4 luglio 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa edilizia La Panoramica» con sede in Quarto (Napoli) (codice fiscale 06598610639), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Mario Capo, nato a Agropoli (Salerno) il 7 novembre 1967 (codice fiscale CPAMRA67S07A091J), ivi domiciliato in via Orlando Bonora n. 19.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale ammininistrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 agosto 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A06718

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 13 settembre 2016.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 393).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002 n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 389 recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 1° settembre 2016, n. 391 recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 6 settembre 2016, n. 392, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

Ritenuto necessario implementare le misure finalizzate al soccorso ed all'assistenza alla popolazione e all'adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità, individuate dall'art. 1, comma 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 citata;

Sentite la Banca d'Italia e l'Associazione Bancaria Italiana;

Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Dispone:

Art. 1.

Disposizioni finalizzate all'ottimizzazione delle attività delle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria ai fini della gestione dell'emergenza

1. I presidenti delle Regioni interessate dall'evento in rassegna, in deroga alle disposizioni organizzative vigenti, possono individuare all'interno dell'ente, strutture e soggetti cui attribuire, in via temporanea, l'attuazione di specifici compiti connessi con la realizzazione dei primi interventi di emergenza, ivi compresa l'intestazione delle contabilità speciali.

2. Le Regioni sono autorizzate a versare sulle contabilità speciali aperte ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 388/2016, ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data di adozione della presente ordinanza. All'autorizzazione del versamento delle risorse di cui al presente comma si provvede con apposite ulteriori ordinanze.

Art. 2.

Ulteriori interventi urgenti volti ad assicurare lo svolgimento dell'attività scolastica

1. Ad integrazione dell'art. 2 dell'ordinanza n. 392/2016, al fine dello svolgimento delle attività scolastiche, si può procedere in deroga ai limiti numerici per la composizione delle classi, fissati dalle norme del Capo III del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

Art. 3.

Misure urgenti per l'operatività delle banche e degli intermediari finanziari

1. La Direzione di comando e controllo, istituita ai sensi dell'art. 2, comma 2 dell'ordinanza n. 388/2016, assicura il necessario coordinamento tra i Prefetti di cui all'art. 1, comma 1, della medesima ordinanza e le banche e gli intermediari finanziari per l'attuazione dei provvedimenti adottati o da adottare ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, anche per un periodo superiore ai 15 giorni.

Art. 4.

Ulteriori interventi urgenti per assicurare la capacità operativa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

1. Ai fini di assicurare la mobilità delle squadre direttamente impiegate per gli interventi in materia di beni culturali conseguenti agli eventi sismici in premessa, il Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo può provvedere anche in deroga all'art. 15, commi 1 e 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Art. 5.

Interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili

1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede agli interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili, per il tramite della propria Struttura operativa di cui all'art. 1, comma 1, ultimo periodo, dell'ordinanza n. 388/2016, nel quadro del più generale coordinamento e del modello operativo di cui agli articoli 1 e 2 della medesima ordinanza.

2. Per le finalità previste al comma 1 l'arch. Antonia Pasqua Recchia è nominata Soggetto Attuatore per assicurare l'organizzazione, la mobilitazione e il dispiegamento del dispositivo operativo del Ministero e delle sue articolazioni sui territori delle quattro regioni interessate, finalizzato all'individuazione, progettazione e coordinamento dell'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili.

3. Il Soggetto Attuatore di cui al comma 2 opera in raccordo con il Soggetto Attuatore individuato ai sensi dell'art. 6, comma 2, della presente ordinanza.

Art. 6.

Contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi per la salvaguardia della pubblica incolumità e il ripristino dei servizi essenziali

1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede all'adozione delle contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, per la riduzione del rischio e per il ripristino dei servizi essenziali, nel quadro del più generale coordinamento e del modello operativo di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 388/2016.

2. Per le finalità previste al comma 1, l'ing. Claudio De Angelis è nominato Soggetto Attuatore per assicurare l'organizzazione, la mobilitazione ed il dispiegamento del dispositivo operativo del predetto Corpo, sui territori delle quattro regioni interessate.

3. Oltre alle attività di cui al comma 1 il Soggetto Attuatore di cui al presente articolo partecipa alla progettazione e alla programmazione degli interventi sui beni culturali immobili e per il recupero dei beni culturali mobili, e assicura a tal fine la partecipazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche alla relativa esecuzione, qualora non venga affidata a terzi, in coordinamento del Soggetto Attuatore di cui all'art. 5, comma 2, della presente ordinanza.

Art. 7.

Interventi urgenti nel settore agricolo e zootecnico

1. Al fine di consentire i soli interventi urgenti finalizzati al trasferimento e ricovero temporaneo dei capi di bestiame da parte degli operatori del settore zootecnico colpiti dall'evento sismico in rassegna, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, fatte salve le norme vigenti previste per la tutela della sanità animale, le aziende sanitarie locali territorialmente competenti possono autorizzare l'espletamento delle predette iniziative, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti normative:

a) decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126, articoli 3 e 4;

b) decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122, articoli 3 e 4;

c) decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, art. 2;

d) decreto ministeriale 8 febbraio 2016, n. 3536, art. 3 ed allegato 1 (CGO 11, CGO 12 e CGO 13).

2. In relazione al grave disagio socio economico derivante dagli eventi sismici di cui alla presente ordinanza, i detentori ed i proprietari di animali ed i responsabili degli stabilimenti di macellazione colpiti dai predetti eventi, possono richiedere, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il differimento di 120 giorni degli obblighi in materia di aggiornamento della banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e successive modifica-

zioni dal decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro degli affari regionali e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 31 gennaio 2002, dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, dal decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole 4 dicembre 2009, dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro della salute 29 dicembre 2009, dal decreto del Ministro della salute 8 luglio 2010, dal decreto legislativo del 26 ottobre 2010, n. 200 e dal decreto del Ministro della salute 13 novembre 2013.

3. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per i territori di rispettiva competenza, provvedono, nel quadro delle misure di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 389/2016, alla realizzazione e messa in opera di ricoveri e impianti temporanei per la stabulazione, l'alimentazione e la mungitura degli animali, nonché per la conservazione del latte, al fine di assicurare, in sostituzione provvisoria di quelli dichiarati inagibili, la continuità produttiva delle aziende interessate. A tal fine le Regioni si avvalgono delle proprie strutture o di altri enti pubblici.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2016

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

16A06740

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

DECRETO 12 settembre 2016.

Regolamento sulle regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, concernente la comunicazione di avvio della sperimentazione del P.A.T. dal 10 ottobre al 30 novembre 2016. (Decreto n. 106/2016).

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito con modificazioni in legge 12 agosto 2016, n. 161, che ha disposto la proroga dell'entrata in vigore del Processo amministrativo telematico (PAT) al 1° gennaio 2017, affinché lo stesso sia preceduto da una adeguata sperimentazione per testare la procedura e la tenuta delle infrastrutture, così da assicurare per quella data la perfetta funzionalità di tutto il sistema;

Considerato che tale obiettivo, al quale è stato legato il differimento dell'entrata in vigore del PAT, è raggiungibile solo con il coinvolgimento nella sperimentazione di tutti i protagonisti del processo e per un arco temporale che consenta di evidenziare eventuali criticità della procedura e del sistema;

Ritenuto pertanto che la sperimentazione coinvolgerà tutte le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e tutti i Tribunali amministrativi regionali, dal 10 ottobre 2016 al 30 novembre 2016 con riguardo ai soli giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 10 ottobre 2016;

Considerato che in questa fase tutti i depositi delle parti del giudizio e tutta la conseguente attività delle Segreterie, relativi ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 10 ottobre 2016, dovranno obbligatoriamente essere effettuati anche in via telematica;

Richiamato l'art. 21, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40, recante il regolamento sulle regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, ai sensi del quale nella fase della sperimentazione continuano ad essere applicate le vigenti disposizioni in materia di perfezionamento degli adempimenti processuali, con la conseguenza che ai fini della tempestività del deposito si dovrà fare esclusivo riferimento alla data del protocollo del deposito cartaceo;

Ritenuto di rinviare per le specifiche tecniche alle regole che saranno pubblicate il 26 settembre 2016 nella Sezione «Processo amministrativo telematico» del sito istituzionale della Giustizia amministrativa;

Dispone:

La sperimentazione del Processo amministrativo telematico (PAT) avrà inizio il 10 ottobre e avrà termine il 30 novembre 2016 con riguardo ai soli giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 10 ottobre 2016.

Roma, 12 settembre 2016

Il segretario generale: TORSELLO

16A06779

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Klaider» e «Suspiria».

Estratto determina V&A/1280 del 29 luglio 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società S.F. Group S.r.l. (codice fiscale 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina 1143, 00156 - Roma.

Medicinale KLAIDER

Confezioni:

AIC n. 037853013 - «100 mg capsule rigide» 10 capsule

AIC n. 037853025 - «150 mg capsule rigide» 2 capsule

AIC n. 037853037 - «200 mg capsule rigide» 7 capsule

Medicinale SUSPIRIA

Confezioni:

AIC n. 038035010 - «10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse divisibili

AIC n. 038035022 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili

AIC n. 038035034 - «10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml

alla società:

Konpharma S.r.l. (codice fiscale 08578171004) con sede legale e domicilio fiscale in via della Valle Pietro, 1, 00193 - Roma.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A06715

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eupantodoc Reflusso».

Estratto determina V&A/1290 del 29 luglio 2016

È autorizzato il trasferimento titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Del Corno & Associati S.A.S. di Cristina Del Corno & C. (codice fiscale 13048510153) con sede legale e domicilio fiscale in piazza della Conciliazione, 2, 20123 - Milano.

Medicinale EUPANTODOC REFLUSSO

Confezioni:

AIC n. 044712014 - «20 mg compressa gastroresistente» 7 compresse in blister - AL/AL

AIC n. 044712026 - «20 mg compressa gastroresistente» 14 compresse in blister AL/AL

alla società:

Doc Generici Srl (codice fiscale 11845960159) con sede legale e domicilio fiscale in via Turati, 40, 20121 - Milano.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A06716

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «premiscela per alimenti medicamentosi Zingut 1000 mg/g - per suini.

Decreto n. 125 del 5 agosto 2016

Medicinale: premiscela per alimenti medicamentosi ZINGUT 1000 mg/g – per suini

Titolare A.I.C.: Fatro Spa – Via Emilia 285 – Ozzano Emilia (Bo) Italia

Produttore responsabile rilascio lotti: Laboratorios Karizoo S.A. – C/ Mas Pujades 11 – 12, pol. Ind. La borda 08140 – Caldes De Montbui (Barcellona) Spagna

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: sacco da 25 KG – A.I.C. n. 105022014

Composizione

ogni grammo contiene

Principio attivo:

Ossido di zinco 1000 mg

Eccipienti:

Così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti

Specie di destinazione: suini (suinetti)

Indicazioni terapeutiche: suinetti – prevenzione della diarrea post svezzamento

Tempi di attesa:

carne e visceri

suini (suinetti): nove giorni;

Validità:

periodo di validità medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi

periodo di validità dopo la prima apertura del confezionamento primario: 3 mesi

periodo di validità dopo inclusione nel mangime pellettato: 3 mesi.

Regime di dispensazione:

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile Considerare le linee guida ufficiali sull'incorporazione delle premiscele medicate nei mangimi finali destinati agli animali.

Decorrenza ed efficacia del decreto:

Il presente decreto sarà notificato all'impresa interessata e pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A06724

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Stabox 1000 mg/g polvere per somministrazione in acqua da bere per polli, anatre e tacchini».

Estratto del decreto n. 129 del 9 agosto 2016

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario sottoelencato fino ad ora registrato a nome della società Virbac Tierarzneimittel GmbH Rögen 20 – 23843 Bad Oldesloe (Germania)

STABOX 1000 mg/g polvere per somministrazione in acqua da bere per polli, anatre e tacchini, nelle confezioni:

Sacchetto da 100 g A.I.C. n. 104582010

Sacchetto da 500 g A.I.C. n. 104582022

Sacchetto da 1000 g A.I.C. n. 104582034

Sacchetto da 5000 g A.I.C. n. 104582046

è ora trasferita alla società Virbac 1ère avenue 2065m L.I.D. 06516 Carros (Francia);

La produzione ed il rilascio dei lotti continuano ad essere effettuati come in precedenza autorizzato.

Il medicinale veterinario suddetto resta autorizzato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo decreto sarà notificato alla società interessata

16A06725

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Lidocaina 2%, 20 mg/ml», «Dobetin B1» e «Dinalgen 300 mg/ml».

Estratto del decreto n. 128 del 9 agosto 2016

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali veterinari sottoindicati fino ad ora registrati a nome della società Esteve S.p.a, Via Ippolito Rosellini, 12 – 20124 Milano (Italia) Cod. Fisc. 07306141008

LIDOCAINA 2%, 20 mg/ml soluzione iniettabile per equidi non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano, cani e gatti.

Confezioni:

Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100310022

LIDOCAINA 2%, 20 mg/ml soluzione iniettabile per equini

Confezioni:

Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100310010

DOBETIN B1 soluzione iniettabile per equini, bovini, suini, cani e gatti

Confezioni:

Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101009013

DINALGEN 300 mg/ml soluzione orale per suini e bovini

Confezioni:

Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103699070

Flacone da 500 ml – A.I.C. n. 103699068

è ora trasferita alla società Ecuphar Italia S.r.l., Viale Francesco Restelli, 3/7, 20124 Milano (Italia), cod. fisc. 09055230966;

La produzione ed il rilascio dei lotti continuano ad essere effettuati come in precedenza autorizzato.

I medicinali veterinari suddetti restano autorizzati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo decreto sarà notificato alla società interessata.

16A06726

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Finilac 50 microgrammi/ml soluzione orale per cani e gatti».

Decreto n. 127 dell'8 agosto 2016

Procedura decentrata n. NL/V/0188/001/DC

Medicinale veterinario FINILAC 50 microgrammi/ml soluzione orale per cani e gatti

Titolare A.I.C.: Le Vet Beheer B.V. con sede in Wilgenweg 7, 3421 TV Oudewater, Paesi Bassi;

Produttore responsabile rilascio lotti:

Lo stabilimento Dreluso Pharmazeutika dott. Elten & Sohn GmbH, Steinbrinksweg 20, Südstr. 10 u. 15, 31840 Hessisch Oldendorf – Germania;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Flacone da 3 ml – A.I.C. n. 104742010

Flacone da 10 ml – A.I.C. n. 104742022

Flacone da 15 ml - A.I.C. n. 104742034

Flacone da 25 ml - A.I.C. n. 104742046

Flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104742059

Composizione:

1 ml contiene:

Principio attivo:

Cabergolina 50 microgrammi

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti

Specie di destinazione: Cane, gatto;

Indicazioni terapeutiche:

trattamento della pseudogravidanza nella cagna

soppressione della lattazione nella cagna e nella gatta

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni .

dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa:

non pertinente

Regime di dispensazione:

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata

16A06727

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «AviPro IBD Xtreme», «AviPro MD Maris», «AviPro ND C131», «AviPro Precise», «AviPro salmonella duo», «AviPro salmonella VAC E», «AviPro salmonella VAC T», «AviPRO Thymovac».

Estratto del decreto n. 126 dell'8 agosto 2016

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario sottoelencato fino ad ora registrato a nome della società Lohmann Animal Health GmbH Heinz-Lohmann – Strasse 4 – 27472 Cuxhaven (Germania),

AVIPRO IBD XTREME A.I.C. n. 103906

AVIPRO MD MARIS A.I.C. n. 104589

AVIPRO ND C131 A.I.C n. 103923

AVIPRO PRECISE A.I.C. n. 103541

AVIPRO SALMONELLA DUO A.I.C. n. 104300

AVIPRO SALMONELLA VAC E A.I.C. n. 103859

AVIPRO SALMONELLA VAC T A.I.C. n. 103776

AVIPRO THYMOVAC A.I.C. n. 104097

è ora trasferita alla società Elanco Europe Ltd.Lilly House, Priestely Road Basingstoke, Hampshire RG24 9NL (Regno Unito)

La produzione ed il rilascio dei lotti continuano ad essere effettuati come in precedenza autorizzato.

Il medicinale veterinario suddetto resta autorizzato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo decreto sarà notificato alla società interessata

16A06728

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 95/16/DI adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 21 marzo 2016.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0011028/COM-L-145 del 5 agosto 2016 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 95/16/DI adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa dei dottori commercialisti nella seduta del 21 marzo 2016, concernente l'adeguamento, con riferimento all'esercizio 2015, del contributo per la copertura delle prestazioni per indennità di maternità per l'anno 2016, in misura pari ad € 82,00 pro-capite.

16A06781

Comunicato concernente l'approvazione della delibera adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali in data 25 maggio 2016.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0011025/RAG-L-95 del 5 agosto 2016 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa ragionieri in data 25 maggio 2016, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2016, in misura pari a zero.

16A06782

Comunicato concernente l'approvazione della delibera adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale in data 1° giugno 2016.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0011030/PLUR-L-28 del 5 agosto 2016 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'EPAP in data 1° giugno 2016, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2016, in misura pari a € 39,00 pro-capite.

16A06783

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Bresciano» in «Riviera del Garda Classico» con inclusione come sottozona della denominazione di origine controllata «Valtènesi» e conseguente cancellazione della medesima denominazione di origine controllata.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010:

Visti i vigenti disciplinari di produzione della DOC «Riviera del Garda Bresciano» e della DOC «Valtenesi», da ultimi modificati con il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicati sul sito internet del Ministero;

Esaminata la documentata domanda presentata, nel rispetto della procedura di cui all'art. 4 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, dal Consorzio Valtènesi, con sede in Puegnago del Garda (Brescia), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Bresciano» in «Riviera del Garda Classico», ivi compresa l'inclusione in qualità di sottozona della denominazione di origine controllata «Valtènesi» con la conseguente cancellazione della medesima DOC e, in particolare, esaminata la relativa proposta di disciplinare di produzione;

Considerato che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e, in particolare:

— è stato acquisito il parere favorevole della Regione Lombardia;

— è stata tenuta in data 4 agosto 2016 la riunione di pubblico accertamento, presso la Sala conferenze Villa Galnica a Puegnago del Garda (Brescia), Via Roma n. 4, con la partecipazione di enti territoriali, organizzazioni di categoria vitivinicole, produttori ed operatori economici interessati;

— è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 61/2010, espresso nella riunione del 2 settembre 2016, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica della denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Classico» e del relativo disciplinare di produzione, nel cui ambito è disciplinata la sottozona «Valtènesi»;

Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Classico» e della conseguente cancellazione della DOC «Valtènesi».

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica della denominazione e del disciplinare di produzione, nonché della proposta di cancellazione della DOC «Valtènesi», in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Ufficio PQAI IV – Via XX Settembre, 20 – 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it – entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della predetta proposta.

ANNESSO

A) PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «RIVIERA DEL GARDA CLASSICO»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Classico» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie, menzioni o specificazioni aggiuntive:

— Bianco;

— Rosso anche superiore;

— Groppello;

— Chiaretto;

— Spumante rosè nelle categorie Vino spumante e Vino spumante di qualità.

La sottozona Valtènesi è regolamentata nell'allegato 1, in calce allo stesso disciplinare, che ne costituisce parte integrante.

Art. 2.

Base ampelografica

1. Il vino Riviera del Garda Classico bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti in ambito aziendale dai vigneti aventi la seguente composizione varietale: Riesling (Riesling italico e/o Riesling renano) minimo 50%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino fino ad un massimo del 50% altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare, ivi compresi i vitigni aromatici che non possono superare il 5%.

2. I vini Riviera del Garda Classico nelle tipologie rosso, rosso superiore, chiaretto devono essere ottenuti dalle uve provenienti in ambito aziendale dai vigneti aventi la seguente composizione varietale:

Groppello (nei biotipi Gentile e Mocasina, S. Stefano) per un minimo del 30%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni Marzemino, Barbera, Sangiovese da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 70%, ciascuno dei quali non può concorrere più del 25%.

Possono altresì concorrere alla produzione di detto vino fino ad un massimo del 25%, le uve provenienti dai vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare. Nell'ambito di detto 25%, i vitigni Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Carmenere e Merlot non possono concorrere complessivamente per più del 10%.

3. Il vino «Riviera del Garda Classico» Groppello e deve essere ottenuto dalle uve provenienti in ambito aziendale da vigneti aventi la seguente composizione varietale:

Groppello (nei biotipi: Gentile e Mocasina, S. Stefano) per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia, fino ad un massimo del 15% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.

Art. 3.

Zona di produzione

1. La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Classico» comprende l'intero territorio dei seguenti comuni, in provincia di Brescia: Limone sul Garda, Tremosine, Tignale, Gargnano, Capo Valle, Idro, Treviso Bresciano, Provaglio Valsabbia, Sabbio Chiese, Vobarno, Toscolano Maderno, Gardone Riviera, Salò, Roè Volciano, Villanuova sul Clisi, Gavardo, San Felice del Benaco, Puegnago, Muscoline, Manerba del Garda, Polpenazze, Moniga del Garda, Soiano del Lago, Calvagese della Riviera, Padenghe del Garda, Bedizzole, Lonato, Desenzano del Garda, Pozzolengo e Sirmione. Per il «Riviera del Garda Classico» Bianco sono da considerarsi non idonei, ai fini della iscrizione nell'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i terreni compresi nei seguenti perimetri relativi alla zona sud del Lago di Garda e facenti già parte delle denominazioni di origine controllata «S. Martino della Battaglia» e «Lugana»:

1) la zona da escludere è delimitata a nord dal Lago di Garda e, per le altre direzioni da una linea che segue il confine comunale di Sirmione ad est, che partendo dal lago segue il confine della Provincia di Brescia fino a località Rondinelli; a quota 94, da cui segue ancora il confine della provincia verso sud fino alla strada di Pozzolengo. Da questo punto il limite segue la strada per Pozzolengo, ponte dell'Irta, Ballino e fino a km 11 ove incontra il confine provinciale che segue a nord-ovest fino all'altezza di quota 121; da qui segue la strada per Ferrarono quella che verso nord e nord-est, porta Madonna della Scoperta, Fenil Nuovo, c.na Baita, Castel Venzago, Centenaro e S. Pietro. Da S. Pietro, il limite procede verso nord sulla strada che passando da c.na Venga giunge sulla autostrada della Serenissima; segue questa verso est fino a c.na Caporale per poi salire a nord sulla strada che passando per Casette Pomo, Villa Venga, Bogliaco, Pigna, c.na Tese e a nord di Villa Arriga giunge al Lago di Garda;

2) partendo dalla stazione ferroviaria di Lonato, segue la linea ferroviaria in direzione est fino ad incontrare la statale n. 11. Segue la strada statale n. 11 fino a quota 137 (gruppo di Rovere) e l'abbandona per seguire la strada che andando verso sud passa per Casetta e quindi passa sotto l'autostrada della Serenissima e da qui segue la strada per S. Cipriano. Passa in fianco a S. Cipriano sempre seguendo la strada, fino alla carrareccia che va in direzione di c.na Gerardi (quota 206) quindi il confine passa per la linea di massima pendenza attraverso c.na Gerardi fino ad intersecare la strada che la Lonato porta a Castel Venzago. Segue questa strada fino a località Tiracul e poi passa a sud fino a Brodonella. Da Brodonella segue la strada che va fino a Ghetto e la segue ancora fino a Ghetto Superiore a quota 163. Da quota 163 il confine taglia in linea fino a c.na Puledra. Scende da c.na Puledra fino ad intersecare la mulattiera che passa sotto Monte Nuvolo e arriva a le Crociere. Qui imbocca la carrareccia che porta a Malocco di Sopra e da Malocco di Sopra segue la strada che porta a Lonato. Attraversa l'autostrada Serenissima in prossimità dell'ex convento ed oltrepassando il sottopassaggio segue la strada che porta alla stazione ferroviaria di Lonato.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Riviera del Garda Classico» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche. I vigneti, pertanto devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.

1. Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti ed i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore 4000 calcolati sulla base del sesto d'impianto.

2. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

3. È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

4. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Riviera del Garda Classico» una resa di uva per ettaro e un titolo alcolometrico volumico naturale minimo come indicato nella tabella seguente:

Tipologia di vino	Max. Uva/ ha (t)	Min. % vol.
Riviera del Garda Classico, bianco	12	10.0
Riviera del Garda Classico, rosso e chiaretto	12	10.5
Riviera del Garda Classico, rosso superiore	11	11,0
Riviera del Garda Classico, Groppello	12	10.5
Riviera del Garda Classico, spumante rosè	12	9,5

5. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione di detti vini devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione complessiva non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino di cui trattasi. Oltre detto limite, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

6. La Regioni Lombardia su proposta del Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, può stabilire limiti, anche temporanei, all'iscrizione delle superfici all'apposito schedario vitivinicolo. La regione è tenuta a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.

7. La Regione Lombardia, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, con propri provvedimenti, può stabilire ulteriori e diverse utilizzazioni/destinazioni delle succitate uve.

8. La Regione Lombardia su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, con proprio provvedimento, può, per ragioni di mercato, stabilire un limite massimo di utilizzazione di uva per ettaro rivendicabile per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Classico» anche per singola tipologia inferiore a quello fissato dal presente disciplinare. La regione è tenuta a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e all'organismo di controllo.

9. La Regione Lombardia su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, con proprio provvedimento, in annate climaticamente sfavorevoli, può ridurre la resa di uva e di vino consentite sino al limite reale dell'annata;

10. La Regione Lombardia, su richiesta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, con proprio provvedimento, in annate particolarmente favorevoli, può aumentare sino ad un massimo del 20 per cento la resa massima ad ettaro da destinare a riserva vendemmiale, ai sensi della normativa vigente. Oltre al limite del 20 per cento non è consentito ulteriore supero.

Tale esubero può essere destinato a riserva vendemmiale per far fronte nelle annate successive a carenze di produzione ed essere successivamente sbloccato con provvedimento regionale per soddisfare le esigenze di mercato.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata di cui all'art. 3 e comunque tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, nell'ambito del territorio della Provincia di Brescia.

Restano valide le autorizzazioni finora concesse ai sensi del disciplinare di produzione approvato con decreto ministeriale 26 giugno 2009.

2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

3. È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali.

4. Per la produzione del vino «Riviera del Garda Classico» chiaretto, la vinificazione deve essere eseguita con breve macerazione delle parti solide.

5. Per tutte le tipologie di vino a denominazione di origine «Riviera del Garda Classico» è ammessa la vinificazione congiunta o disgiunta delle uve.

6. I mosti ed i vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Classico» rosè spumante devono essere elaborati attuando esclusivamente la pratica della rifermentazione naturale Charmat o il metodo classico. Nella designazione di detto spumante non è consentito il termine «chiaretto» e deve essere utilizzato, invece, obbligatoriamente il termine rosè.

La zona di elaborazione dei vini spumanti comprende le province di Verona, Mantova, Brescia, Vicenza e Treviso.

7. Per i vini «Riviera del Garda Classico» la resa massima dell'uva in vino finito non può essere superiore al 70%.

8. Per tutte le tipologie qualora la resa superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

9. La Regione Lombardia su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate, con proprio provvedimento, prima della vendemmia può, per ragioni di mercato, stabilire un limite massimo di vino certificabile con la denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Classico» anche per singola tipologia, inferiore a quello fissato dal presente disciplinare. La regione è tenuta a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e all'organismo di controllo.

10. I mosti e i vini ottenuti dai quantitativi di uva eccedente la resa di cui all'art. 4, sono bloccati sfusi e non possono essere utilizzati prima del provvedimento regionale di cui al successivo punto 10.

11. La Regione Lombardia con proprio provvedimento, su richiesta del Consorzio di tutela conseguente alle verifiche delle condizioni produttive e di mercato, provvede a destinare tutto o parte quantitativi dei mosti e dei vini di cui il precedente punto, alla certificazione a denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Classico».

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. I vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Classico» all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Riviera del Garda Classico bianco:

- colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdolini;
- odore: fresco, armonico delicato e caratteristico con eventuali sentori floreali;
- sapore: da secco ad abboccato, armonico, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minino: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

Riviera del Garda Classico chiaretto:

- colore: da rosa tenue al rosa intenso;
- odore: fine, intenso, con eventuali sentori floreali e fruttati;
- sapore: da secco ad abboccato, sapido, fine;
- titolo alcolometrico volunico totale minimo: 11,50% vol;

- acidità totale minima: 4,5 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

Riviera del Garda Classico rosso:

- colore: rosso rubino anche intenso, talvolta granato con l'invecchiamento;

- odore: caratteristico, fruttato, talora speziato;

- sapore: secco, sapido, caratteristico, talora con retrogusto ammandorlato;

- titolo alcolometrico volumico totale minino: 11,50% vol;

- acidità totale minima: 4,5 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

Riviera del Garda Classico rosso superiore

- colore: rosso rubino, talora riflessi granati;

- odore: ampio, complesso, talvolta speziato;

- sapore: secco, vellutato, di struttura, talvolta con retrogusto ammandorlato;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

- acidità totale minima: 4,5 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

Riviera del Garda Classico Groppello:

- colore: rosso rubino più o meno intenso;

- odore: fruttato, caratteristico, talvolta leggermente speziato;

- sapore: secco, sapido, talvolta con retrogusto ammandorlato;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

- acidità totale minima: 4,5 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

Riviera del Garda Classico Spumante rose':

- spuma: fine e persistente;

- colore: rosè più o meno intenso;

- odore: fragrante, fruttato quando spumantizzato con il metodo charmat; bouquet fine proprio della fermentazione in bottiglia quando spumantizzato con il metodo tradizionale;

- sapore: da dosaggio zero a demi-sec, fresco, sapido, persistente, talvolta con retrogusto ammandorlato;

- titolo alcolometrico totale minimo: 11,00% vol;

- acidità totale minima: 5,0 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

2. Qualora vengano utilizzati contenitori di legno il vino potrà presentare lieve sentore di legno.

Art. 7.

Etichettatura e presentazione

1. Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore

2. È consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle vigne dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato alle condizioni della normativa vigente.

3. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1, fatta eccezione per la tipologia spumante è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

4. Nella designazione del vino Riviera del Garda Classico tipologia rosato, l'uso della menzione chiaretto è obbligatoria

Art. 8.

Confezionamento

1. Il vino a denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Classico» deve essere immesso al consumo solo nelle bottiglie di vetro fino al volume nominale massimo di 5 litri. È altresì consentita la sola tradizionale commercializzazione diretta al consumatore finale del vino «Riviera del Garda» «Classico» condizionato in recipienti ammessi dalla normativa vigente fino a 60 litri.

2. Sono ammesse tutte le chiusure consentite dalle vigenti leggi, escluso il tappo a corona e il tappo a strappo.

Art. 9.

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica

Fattori naturali rilevanti per il legame

Per Riviera del Garda Classico, nel particolare aspetto agronomico che qui viene preso in considerazione, si intende la plaga viticola della Provincia di Brescia che occupa la parte occidentale dell'anfiteatro morenico Benacense e, più precisamente, il territorio Gardesano delle coline moreniche comprese fra la riva di Salò e Desenzano ad oriente ed il corso del fiume Chiese ad occidente. Per il microclima ambiente, non vi sono limiti estremi che inibiscono la coltivazione della vite. Per quanto concerne invece la somma delle calorie che influenzano la vite nel periodo vegetativo, possiamo senz'altro ritenere la zona omogenea, così pure per le altre meteore.

Fattori umani rilevanti per il legame

Questo territorio corrisponde esattamente a quella zona che, per ragioni storico-economiche, si differenziava da tutte le altre, occidentale ed orientale e nord e veniva denominata come «Riviera» del Garda» dove la «R». veniva scritta con la lettera maiuscola, dando alla parola «Riviera» un significato specifico che indica ancora oggi, quel particolare territorio. Con il tempo ed in anni più recenti alla identificazione Riviera si è aggiunta la specificazione «Classico» e/o Bresciano per identificare questi vini del Lago di Garda come quelli di più antica origine e storia commerciale.

Tutto ciò che in esso veniva prodotto, si commercializzava con la denominazione di origine ed è per questo che ancora oggi i prodotti locali, quali, limoni, olio, alloro e vino, si distinguono con l'aggettivazione «Riviera del Garda Classico e Riviera Valtènesi». Con Valtènesi si identifica un'area più centrale e prevalentemente collinare della Riviera, tradizionalmente coltivata alla produzione di uve Groppello, vitigno che si coltiva e vinifica esclusivamente nella sponda occidentale del lago.

I vini Rossi prodotti nella Riviera del Garda Classico che sempre sono stati l'orgoglio della produzione agricola di questa zona, son andati, nel tempo, delineandosi nettamente in tre tipologie «Rosso», «Rosso Superiore» ed il più rinomato «Chiaretto».

Per confermare l'uso di queste denominazioni, basta sfogliare i cataloghi di alcune delle più accreditate Esposizioni e Concorsi Vinicoli dal '900 ad oggi.

Anche nella tradizione popolare è ben preciso il concetto e il tipo dei vini della Riviera e ne è la prova il fatto che, aggirandosi nelle trattorie, osterie o ristoranti chiedendo il vino della Riviera, ci si vede servire, senza possibilità di equivoci, quel determinato vino.

Il terreno agrario della zona di produzione dei vini «Riviera del Garda Classico» è costituito da un mosaico di diversa natura e origine, che non si può convenzionare o descrivere in modo rapido, senza suscitare incertezze o dubbi.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico.

Il Riviera del Garda Classico Bianco assume aromaticità delicate più o meno intense a seconda delle percentuali dei quattro vitigni. Armonico, equilibrato e fresco, leggermente aromatico. Il Riviera del Garda Classico Chiaretto è sicuramente il vino più originale e caratteristico della Denominazione, unico nelle sue piacevolissime caratteristiche, ottenuto dalle uve a bacca nera del Riviera del Garda Classico rosso, ma vinificato in modo da ottenere un vino dal colore rosato tenue «petalo di rosa» con una sorprendente aromaticità floreale e di frutti di bosco,

accompagnata da una giusta acidità che determina una grande freschezza di sensazioni gustative e una buona struttura. Il Riviera del Garda Classico Groppello, ottenuto dall'omonima uva, considerata una rarità enologica in quanto coltivata prevalentemente nell'area più ristretta della Valtènesi, sulle pendici delle splendide colline del Lago di Garda; se ne riconoscono tre biotipi di pregio, il Gentile, il Mocasina ed il Santo Stefano. Il Groppello è il vino tipico della zona, un rosso delicato e di pronta beva, speziato con note fruttate, vellutato e piacevole, che si accompagna a primi saporiti, a piatti di carne di tutti i tipi e a formaggi di media stagionatura.

Scegliendo i vigneti migliori e talvolta a seguito di attenta cernita delle uve, dopo un invecchiamento di almeno due anni si ottiene il Valtènesi «Riserva», prodotto più ricco, intensamente speziato di spezie dolci, di ottimo spessore gustativo, sempre molto avvolgente, ma dalla tannicità morbida, adatto al medio invecchiamento.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera *A)* e quelli di cui alla lettera B)

Per meglio comprendere la natura di questo terreno, è bene rifarsi alla sua lontana origine.

Diverse furono le invasioni glaciali che formarono l'anfiteatro morenico del Lago di Garda, intercalate da grandi alluvioni che portarono ad una varia e complessa costituzione del terreno in generale e del terreno agrario in particolare, tenendo conto anche delle disgregazioni e decomposizioni delle rocce di base che vanno dagli gneiss ai calcari, dal granito ai porfidi alle arenarie, le quali sono tutte rocce costitutive del bacino idrologico del Chiese, del Garda e dell'Adige, i cui ghiacciai e le cui alluvioni, incontrandosi e sovrapponendosi, crearono l'anfiteatro morenico. Ma la complessità non è dovuta solo alla difformità delle rocce madri, bensì al loro grado di disfacimento e dilatazione, ed alla ricostituzione dei vari sedimenti. Come risultato grande importanza assume il «ferretto», dovuto in gran parte alla decalcificazione in loco della morena; la permanenza, nelle zone più elevate e nelle cime collinari, di masse ghiaiose prevalentemente calcaree e pressoché nude, sia a causa del periodo morenico cui appartengono, che al dilavamento accennato; le formazioni di terreni finissimi e chiari, costituiti da fanghiglia emergente delle morene profonde, i sedimenti lacustri di natura solitamente argillosa creati, insieme con i circostanti terreni, da laghi scomparsi o dallo stesso Garda che si è ritirato abbassandosi; i giacimenti spesso stratificati di ghiaia, di sabbia più o meno fine e dipendenti dalle alluvioni preglaciali ed interglaciali.

Non solo questi terreni variano la latitudine anche per superfici molto ridotte, ma anche in profondità. Basta infatti, in alcuni casi, un'aratura più profonda del solito, per mettere in evidenza strati sottostanti di natura completamente diversa.

La configurazione di questa zona è, in grandi linee la seguente: un conglomerato di natura morenica

spartito nei sensi di maggior diametro da un crinale di colline che da una parte degrada verso il lago e dall'altra verso il fiume Chiese. L'andamento dei due versanti è molto vario, ricco di dossi, vallette e piccole conche, riempite per colmata naturale a spesa delle piccole particelle del terreno dilavato dai crinali sovrastanti. Ne consegue un aspetto molto vario con zone più o meno ripide e scoscese, dilavate, al piede delle quali si aprono «falsopiani» più o meno estesi, ricchi di particelle fini. È da notare che alcune di queste vallette erano sedi di laghi post-glaciali ed ancora oggi, durante scassi profondi, affiorano palafitte e testimonianze di una antica vita lacustre.

Questo aspetto vario si ripete sovente anche nell'ambito di una stessa azienda, data la conformazione frastagliata del terreno. Ai fini di mantenere la costanza e la tipicità della produzione in tutta la zona, si intendono mantenere i vitigni tradizionali e le proporzioni tra di essi suggerite dal risultato finale del vino e di regolarsi, di volta in volta, a seconda della componente apportata ad ogni singolo vitigno. Come vitigni fondamentali, sempre nel rispetto delle tradizioni e insostituibili, vengono indicati il Groppello ed il Marzemino.

Le pratiche enologiche impegnate nella vinificazione, affinamento e conservazione di questi vini, sono quelle tradizionali e relazionali della zona, con le dovute varianze dettate anno per anno a seconda dell'uva, ai fini di mantenere uniforme, costante e tipico il prodotto. Il Disciplinare di produzione valorizza appieno le tradizioni locali, proponendo diverse tipologie di vini che, mantenendo elevati standard qualitativi, rispecchiano la variegata realtà viticola ed enologica collinare della Riviera del Garda.

Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e Indirizzo: CCPB S.R.L.

Sede Legale: viale Masini, 36 40126 Bologna (BO) - Italia Tel. (+39) 0516089811| fax (+39) 051254842

Ufficio di Brescia: via Volturno, 31 25122 Brescia (BS) – Italia Tel (+39) 030 3733069 | fax

(+39) 030 314115 e-mail: ccpb.bs@ccpb.it

CCPB S.R.L. è l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2), che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 25, par. 1, 1° capoverso, lettera *a)* e *c)*, ed all'art. 26 del regolamento CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, par. 1, 2° capoverso, lettera *c)*. In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 novembre 2010, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 19 novembre 2010 (Allegato 3).

ALLEGATO *1*

SOTTOZONA
«VALTÈNESI»

Art. 1.

Denominazione e vini

1. La sottozona «Valtènesi» è riservata ai vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Classico» che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

- «Valtènesi» rosso anche riserva;
- «Valtènesi» Chiaretto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente allegato si applicano le norme del disciplinare dei vini «Riviera del Garda Classico».

Art. 2.

Base ampelografica

1. I vini con la specificazione «Valtenesi» nelle tipologie rosso e chiaretto devono essere ottenuti dalle uve provenienti in ambito aziendale dai vigneti aventi la seguente composizione varietale:

Groppello (nei biotipi Gentile e Mocasina, S. Stefano) per un minimo del 30%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni Marzemino, Barbera, Sangiovese da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 70%, ciascuno dei quali non può concorrere più del 25%.

Possono altresì concorrere alla produzione di detto vino fino ad un massimo del 25%, le uve provenienti dai vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare. Nell'ambito di detto 25%, i vitigni Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Carmenere e Merlot non possono concorrere complessivamente per più del 10%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione del vino della sottozona «Valtènesi» è delimitata come segue:

A) La zona di produzione comprende l'intero territorio dei seguenti comuni in Provincia di Brescia, caratterizzati dal microclima del Lago di Garda: Gardone Riviera, Salò, Roè Volciano, Villanuova sul Clisi, Gavardo, S. Felice del Benaco, Puegnago del Garda, Muscoline, Manerba del Garda, Polpenazze del Garda, Moniga del Garda, Soiano del Lago, Calvagese della Riviera, Padenghe sul Garda, Bedizzole.

Comprende inoltre parte dei territori dei comuni di Lonato del Garda e di Desenzano del Garda, ricadenti all'interno della linea ideale di delimitazione che, partendo dal Lago di Garda, in corrispondenza al confine amministrativo tra Lonato e Padenghe, si dirige verso ovest seguendo il confine stesso. Tale linea prosegue poi seguendo il confine amministrativo tra Lonato e Calvagese; devia poi verso Sud e segue il confine amministrativo prima tra Lonato e Bedizzole, poi tra Lonato e Calcinato fino ad incontrare l'autostrada «Serenissima». Il confine prosegue quindi lungo l'autostrada in direzione Est fino all'altezza del sottopassaggio e da qui prosegue a Sud sulla carrareccia Monte Mario che segue a destra affiancando poi verso Sud la Seriola Lonato, l'attraversa e prosegue sempre a sud innestandosi all'incrocio tra la strada proveniente da cascina S. Polo Bontempi e poi continuando a Sud, conduce alla via Malocco sopra; con essa si identifica e prosegue lungo la via Malocco sotto fino all' abitato di Esenta. Da qui prosegue verso Est seguendo il confine provinciale di Brescia fino ad incrociare quota 106,3 dove prosegue a Nord passando da quota 104,3 fino a giungere a Madonna della Scoperta e proseguire verso Fenil Nuovo, C.na Baita, Castel Venzago, Centenaro e S. Pietro. Da S. Pietro, il limite procede verso Nord sulla strada che passando da C.na Venga giunge sull'autostrada della Serenissima; segue questa verso Est fino a C.na Caporale per poi salire a nord sulla strada che passando da Casette Pomo, Villa Venga, Bagliaco, Pigna, Mole, C.na Tese, e a nord di Villa Arriga giunge al Lago di Garda a quota 70 in prossimità del km 267. Il confine segue poi la riva del lago in direzione Nord-Ovest fino a congiungersi al punto di partenza.

B) La zona di produzione comprende parte del territorio dei comuni di Desenzano del Garda, Pozzolengo e Sirmione. Tale zona è delimitata partendo dall'incrocio fra la strada provinciale 11 e la strada comunale dei Colli Storici, proseguendo per via Salvo D'Acquisto e successivamente per via Adriano (strada vicinale delle Guaine) e ancora per via Costantino IL Grande (strada vicinale Cremaschina) e da qui a ricongiungersi in località Rocchetta con la strada vicinale delle Guaine proseguendo con il Ganfo Fenilazzo fino ad incrociarsi con la strada delle Alberelle e successivamente in via San Martino della Battaglia. Da qui si congiunge con via Tahon de Revel fino a via 1886 percorrendo verso Sud fino alla strada nuova Padana superiore. Qui si segue il confine tra il comune Desenzano del Garda e quello di Peschiera del Garda fino ai pressi della Cascina Marangona per poi tornare all'incrocio tra i confini comunali di Desenzano del Garda, Peschiera del Garda e Pozzolengo. Da qui si prosegue verso Sud lungo il confine tra i comuni di Pozzolengo e Desenzano del Garda fino all'incrocio con la strada provinciale 13 San Martino della Battaglia-Pozzolengo località Ortaglia; seguendo questa strada si raggiunge la località Feliciana fino a raggiungere la strada comunale Desenzano-Pozzolengo in località Bellavista per proseguire nella strada comunale di San Girolamo; da qui seguendo lo scolo Ganfo si ricongiunge al Ganfo del Fenilazzo per raggiungere il punto di partenza.

Art. 4.

Norma per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della sottozona «Valtenesi» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche. I vigneti, pertanto devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.

2. Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti ed i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore 4000 calcolati sulla base del sesto d'impianto.

3. I sesti d'impianto, le forme di allevamento purchè non espanse ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

4. È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

5. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini della sottozona «Valtènesi» non deve essere superiore a 11 tonnellate per ettaro.

6. Le uve destinate alla vinificazione dei vini della sottozona «Valtenesi» al momento della raccolta, nel loro insieme, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo rispettivamente di 11% vol. per la tipologia chiaretto e 11,50% vol. per la tipologia rosso.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, affinamento ed imbottigliamento, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3 della denominazione Riviera del Garda Classico.

2. Per i vini della sottozona «Valtènesi» la resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70 %. Qualora la resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75 %, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine, oltre detto limite, decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita di vino.

3. Per i vini della sottozona «Valtènesi» è ammessa la raccolta e vinificazione congiunta o disgiunta delle varietà di uve che concorrono alla denominazione di origine. Il coacervo dei vini ottenuti con vinificazione disgiunta dovrà essere effettuato nella cantina del vinificatore e comunque prima della richiesta della certificazione per l'immissione al consumo. Per la tipologia chiaretto la vinificazione deve essere eseguita con breve macerazione delle bucce.

4. Per i vini della sottozona «Valtènesi» l'immissione al consumo potrà avvenire dal 1 settembre successivo alla vendemmia per la tipologia «rosso e a partire dal 14 febbraio successivo alla vendemmia per la tipologia «chiaretto»; per quest'ultima tipologia è ammessa l'estrazione dagli stabilimenti di confezionamento ad altri stabilimenti per la commercializzazione, anteriormente alla data del 14 febbraio, ma non prima del 1 febbraio.

5. I vini della sottozona «Valtenesi» seguiti dalla menzione riserva, devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento minimo di 2 anni. Il periodo di invecchiamento per i vini di cui sopra, decorre dal 1 novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini della sottozona «Valtènesi» all' atto della immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

«Valtènesi» rosso

- colore: rosso rubino, talora intenso, con eventuali riflessi granati con l'invecchiamento;

- odore: caratteristico, fruttato, talora speziato con sentori di confettura se sottoposto a parziale appassimento delle uve;

- sapore: da secco ad abboccato, sapido, fine, equilibrato e caratteristico ;

- titolo alcolometrico volumico totale minino: 12,00% vol;

- acidità totale minima: 4,50 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

«Valtènesi» chiaretto

- colore: da rosa tenue a rosa intenso con eventuali riflessi ramati con l'invecchiamento;

- odore: caratteristico, fine, intenso con eventuali sentori floreali e fruttati;

- sapore: da secco ad abboccato, sapido, fine, equilibrato caratteristico;

- titolo alcolometrico volumico totale minino: 12,00% vol.

- acidità totale minima: 4,50 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

Qualora nelle fasi di vinificazione e maturazione dei vini della sottozona «Valtènesi» vengano utilizzati contenitori di legno il vino potrà presentare lieve sentore di legno.

Art. 7.

Designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini della sottozona «Valtènesi» è obbligatorio riportare l'annata di produzione delle uve.

2. ll nome «Valtènesi» deve sempre precedere senza nessun intercalare la denominazione Riviera del Garda Classico e figurare in caratteri di dimensioni superiori per almeno il doppio di quelli usati per la denominazione Riviera del Garda Classico.

3. Nella designazione del vino della sottozona «Valtènesi» per la tipologia rosso non è ammesso riportare l'indicazione «rosso».

4. Nella designazione del vino della sottozona «Valtenesi» l'uso della menzione chiaretto è facoltativo.

5. Nella designazione dei vini della sottozona «Valtènesi» può essere utilizzata la menzione «vigna» secondo la normativa vigente.

Art. 8.

Confezionamento

1. I vini della sottozona «Valtènesi» devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro, aventi capacità previste dalla legge, non superiore a litri 9. Sono ammessi tutti i sistemi di chiusura consentiti dalla normativa vigente, ad esclusione del tappo a corona e del tappo a strappo.

2. È consentito, l'uso delle indicazioni geografiche aggiuntive che facciano riferimento ai comuni e frazioni di seguito indicati, alle condizioni previste dalle disposizioni nazionali vigneti di cui all' allegato elenco positivo.

Elenco indicazioni geografiche aggiuntive

- Padenghe
- Moniga
- Manerba
- Mocasina
- Portese
- Polpenazze
- Picedo
- Puegnago
- Raffa
- S. Felice

B) PROPOSTA DI CANCELLAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «VALTENESI»

A decorrere dalla data di approvazione della denominazione e del disciplinare di cui alla lettera *A)* è cancellata la DOC dei vini «Valtènesi».

16A06722

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-217) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.